

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4544

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIMA

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari di qualità

*Presentata il 26 luglio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La filiera agroalimentare, adeguandosi al sistema globale della commercializzazione dei prodotti, nel corso degli anni, ha strutturato la propria organizzazione, dalla produzione alla vendita, sulla base di modelli di distribuzione del prodotto gestiti da grandi imprese di settore operanti sui mercati mondiali. La necessità di standardizzare il prodotto e di garantirne la flessibilità di approvvigionamento ha determinato, pertanto, una sostanziale omologazione delle culture produttive che si è riverberata negativamente sulla capacità dei singoli produttori di garantire unicità e tipicità dei prodotti. In sostanza, al modello, molto diffuso soprattutto in Italia, di un'agricoltura ancorata al territorio, capace di esaltarne le sue peculiarità, orientata alla produzione di beni agroalimentari tipici e di qualità, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio come valori da salvaguardare e

da tutelare, si è sostituito un altro modello basato sullo sfruttamento intensivo, sull'uniformità delle produzioni, sull'industrializzazione accentuata delle varie fasi produttive e di lavorazione finalizzata a sostenere la domanda, sempre più consistente, dei mercati internazionali. Tutto ciò anche a discapito dei consumatori che si sono visti ridurre la possibilità di controllare direttamente l'origine e le modalità di produzione di ciò che acquistano e consumano. Negli ultimi anni, però, si sta assistendo a un'inversione di tendenza che risulta essere caratterizzata dalla riscoperta delle produzioni locali, dal desiderio da parte del consumatore di conoscere il produttore e i suoi metodi di lavorazione, dalla volontà di consumare quanto prodotto *in loco*. Si sta, in sostanza, affermando un nuovo modello di filiera che, a giusta ragione, è definita «corta» e cioè radicata nel territorio, e quindi legata alle

sue risorse naturali, culturali e sociali e a un nuovo modo di intendere la produzione e il consumo. Una nuova cultura del consumare, pertanto, che parte dal territorio e si esaurisce nello stesso territorio. Lo stesso fenomeno, nato negli Stati Uniti d'America e molto diffuso anche in Italia, dei cosiddetti « *farmer's market* » (mercati dei contadini) risponde a questa nuova logica di una distribuzione alimentare che prevede un rapporto diretto tra produttori e consumatori. Quindi una procedura virtuosa che riduce il numero degli intermediari commerciali diminuendo, di conseguenza, il prezzo finale. Gli stessi dati delle organizzazioni agricole fotografano una realtà caratterizzata non solo dall'evidente risparmio per il consumatore, basti pensare che con la distribuzione tradizionale per ogni euro speso per l'acquisto di prodotti agricoli solo 17 centesimi vanno al produttore e ben 60 centesimi vanno a coprire i costi di trasporto e distribuzione, ma anche e soprattutto dal rispetto dell'ambiente e dalla conoscenza diretta dell'origine del prodotto.

Secondo alcuni dati della Coldiretti quattro famiglie su dieci hanno acquistato, almeno una volta, gli alimenti direttamente in campagna e questa percentuale è destinata ad aumentare anche e soprat-

tutto per le tante manifestazioni organizzate in tal senso dalle regioni e dalle organizzazioni di categoria e per la diffusa sensibilità in materia esistente in una platea sempre più vasta di consumatori interessati a consumare prodotti locali e tipici del territorio. È necessario, pertanto, intervenire al fine di consentire una valorizzazione del sistema agricolo locale come elemento di identità da preservare e da far conoscere attraverso una serie di attività per avvicinare produttori e consumatori e per ridurre la distanza tra città e campagna. La presente proposta di legge, pertanto, è finalizzata a incentivare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale anche attraverso un'informazione trasparente, puntuale ed efficace. La proposta di legge, inoltre, ha la funzione di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio. Il tutto nell'ottica di favorire il consumo di prodotti alimentari a « chilometro zero », soprattutto venendo incontro alle esigenze dei consumatori che devono essere accompagnati anche e in particolare nella ricerca di produzioni tipiche, prodotte nel rispetto dell'ambiente e riconoscibili sotto il profilo della tracciabilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge promuove la domanda e l'offerta dei prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti alimentari ecologici e di qualità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per assicurare la valorizzazione delle produzioni alimentari con elevati parametri di qualità e di sostenibilità ambientale.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti alimentari a chilometro zero quelli provenienti dallo stesso territorio di vendita;

b) prodotti di qualità quelli provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti certificati attraverso i marchi di qualità;

c) mercatali i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli.

## ART. 3.

*(Impiego dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i bandi per gli appalti pubblici del servizio di

mensa o di ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati o partecipati, dalle province o dai comuni, possono prevedere, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, nonché di prodotti di qualità.

2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 è documentato attraverso le fatture di acquisto, sulle quali sono riportate le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

3. L'impiego dei prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei medesimi servizi.

#### ART. 4.

*(Vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).*

1. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posti per la sosta dei veicoli nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. Al fine di favorire la diffusione e il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità gli esercizi commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della loro superficie totale.

3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano aree specifiche per la realizzazione di mercatali.

## ART. 5.

*(Attività di controllo e sanzioni).*

1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, funzioni di tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agroalimentari.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0052030\*